

Copia

COMUNE DI CHAMPORCHER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

OGGETTO: "ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA".-

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GONTIER Mauro Valerio - Presidente	Sì
VASSONEY Giorgio - Vice Sindaco	Sì
BAUDIN Fausta Emerica - Consigliere	No
COSTABLOZ Pasqualino - Consigliere	Sì
DEGIORGIS Stefano - Consigliere	Sì
GALLI Manuela - Consigliere	Sì
GLAREY Alessandro Augusto - Consigliere	Sì
MINET Roberto - Consigliere	Sì
OTTOBON Daniela - Consigliere	Sì
SAVIN Celestino - Consigliere	Sì
SAVIN Grato Pietro - Consigliere	No
VALLAINC Martine - Consigliere	Sì
VASSONEY Angelo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora DAVID Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor GONTIER Mauro Valerio - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : "ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. 7.12.1998 n° 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO lo Statuto comunale, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 37 del 6.12.2004, come successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 45 del 30.11.2006 n° 10 del 13.3.2008; e n° 32 del 18.08.2010;

VISTO il regolamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 18.6.2004, come successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 9 del 21.3.2005, n° 11 del 13.3.2008 e n° 33 del 18.08.2010;

PREMESSO che:

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito in via sperimentale a partire dall'anno 2012 l'imposta municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
- il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, ovvero fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze;
- la legge individua quale abitazione principale *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze, sempre secondo la legge, si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."*;
- i soggetti passivi del tributo sono individuati dall'articolo 9 del D. Lgs. 23/2011 nel proprietario, o nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi secondo le rispettive quote di possesso;
- la base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o il reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
 - 130 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).
- la legge che introduce l'imposta, definisce all'articolo 13 commi 6, 7 e 8, le aliquote base, modificabili con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le aliquote base sono così stabilite:
 - 0,4% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
 - 0,2% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;

- 0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
 - 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 10,06%;
- inoltre, ai comuni è data la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. In questi termini si esprime l'art. 13, c. 9-bis, legge 214/2011, come recentemente modificato dall'articolo 56, d.l. 1/2012;
 - per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l'arco dell'anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €. Tale detrazione concorre con la precedente (abitazione principale), risultando una detrazione massima di 600 €. I Comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salvo il rispetto del vincolo di bilancio;
 - l'articolo 13 comma 17 della già citata legge 214/2011, pone in capo ai comuni l'obbligo di accantonare un importo pari al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 13 stesso, al fine di assicurarne il recupero a favore dello stato;
 - le aliquote da determinarsi con il presente atto devono pertanto tenere conto delle esigenze dell'ente, nonché degli obblighi posti dalla legge di recupero a favore dello stato di cui al punto precedente, nonché stabiliti dall'articolo 28 della medesima norma, per cui alla data odierna non sono state fornite indicazioni in merito all'applicabilità.

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 della Legge regionale 16.12.1997, n. 40 dispone "gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti di legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato";
- per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 54 del D. Lgs. 446/1997, le tariffe e i prezzi pubblici sono fissati ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'articolo 3 della Legge regionale 40/1997 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio;
- l'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste (Legge finanziaria 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali." ha prorogato al 31 gennaio 2012 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali
- l'articolo 21 comma 2 lettera k della legge regionale 07.12.1998, n. 54 che attribuisce al consiglio comunale la competenza in merito a "istituzione e ordinamento dei tributi".

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";

- l'articolo 13 comma 15 della legge 214/2011 che recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e lo statuto comunale vigente.

RITENUTO pertanto provvedere a stabilire le aliquote inerente l'imposta municipale propria:

- aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al **7,60 (sette virgola sessanta) per mille**;
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari **4,00 (quattro virgola zero) per mille**, con una detrazione pari a € **200,00 (duecento/00)** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) **1,00 (uno virgola zero) per mille**;
- aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011) **7,60 (sette virgola sessanta) per mille**;
- aliquota per le aree edificabili **7,60 (sette virgola sessanta) per mille**;

RITENUTO sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria da applicarsi per l'anno 2012;

CON il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 15 comma 2, lett. g) del Regolamento Comunale di organizzazione uffici e servizi e art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale di contabilità;

CON il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 e dell'art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54;

CON VOTAZIONE palese unanime

DELIBERA

1° DI ISTITUIRE in via sperimentale a partire dall'anno 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, l'imposta municipale propria.

2° DI STABILIRE, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa dettagliate, le sottoindicate aliquote dell'imposta municipale propria, a valere per l'esercizio 2012:

- aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al **7,60 (sette virgola sessanta) per mille**;
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari **4,00 (quattro virgola zero) per mille**, con una detrazione pari

a € **200,00 (duecento/00)** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) **1,00 (uno virgola zero) per mille;**
- aliquota per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati (articolo 13 comma 9 della legge 214/2011) **7,60 (sette virgola sessanta) per mille;**
- aliquota per le aree edificabili **7,60 (sette virgola sessanta) per mille;**

3° DI DARE ATTO che, qualora sopravvengano esigenze specifiche, si provvederà con successivo provvedimento all'approvazione di apposito regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria.

4° DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 comma 15 della legge 214/2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GONTIER Mauro Valerio

IL SEGRETARIO
F.to DAVID Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno 26/03/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 10/04/2012 ai sensi dell'art. 52bis, della L.R. 08.12.1998 N.54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.

Champorcher, il 26/03/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to VUILLERMOZ Sonia

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva oggi **26/03/2012**, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 08.12.1998 N. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.

Champorcher, il 26/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DAVID Laura

Deliberazione in copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Champorcher, il 26/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO
